

ALLEGATO 3 – INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure (in alternativa) di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - INFORMAZIONI GENERALI SUGLI INTERMEDIARI CHE OPERANO PER LA NOSTRA AGENZIA E SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

Dati dell'intermediario (persona fisica) che entra in contatto con il Cliente			
Cognome e Nome			
Iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari (RUI)	Sezione		
	N. Iscrizione		
	Data di iscrizione		
Qualifica	Collaboratore dell'Intermediario Principale		
Qualifica	<input type="checkbox"/> Responsabile dell'attività di Intermediazione <input type="checkbox"/> Addetto all'attività di Intermediazione		
Della Società:	Sezione RUI:	N. Iscrizione:	Data di iscrizione:
Dati dell'intermediario per cui viene svolta l'attività			
Ragione Sociale	ASFALIA PRIME BROKER SRL		
Iscrizione nel registro	Sezione	B – Broker	
	N. Iscrizione	B000311562	
	Data di iscrizione	07.07.2009	
Indirizzo sede legale	Piazza De Gasperi, 12/16 21047 Saronno (VA)		
Telefono e fax	Tel. 02.43127611		Fax 02.93667440
Indirizzo e-mail/ Posta Elettronica Certificata (PEC)	e-mail: info@apbbroker.it		e-mail pec: apbbroker@legalmail.it
Sito web	www.apbbroker.it		

Istituto competente alla vigilanza assicurativa svolta: IVASS – Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'Ivass.

Sezione II - INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO

- a. Si comunica di aver messo a disposizione nei locali del distributore i seguenti elenchi:
 1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto in sezione E, sono indicati i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora.
 2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
- b. Si comunica al contraente la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco di cui al *punto a1*, nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

- a. L'intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione
- b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

Sezione IV – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

- a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario (utilizzando i riferimenti di cui alla SEZIONE I del presente modello o all'indirizzo servizioreclami@apbbroker.it) o all'impresa preponente, secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa.

Il contraente ha la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

- c. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
- d. Il contraente ha possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, con indicazione dei relativi recapiti, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato nell'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'Intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso una polizza di assicurazione della responsabilità civile (che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge)

Contraente o Legale Rappresentante se persona giuridica		
Cognome	Nome	C.F. o Partita IVA

Dichiaro di aver ricevuto copia di un documento conforme **all'allegato 3** al Regolamento Ivass n. 40/2018 e la documentazione contrattuale e precontrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

Luogo e Data.....

L'intermediario

Il Contraente o Legale Rappresentante

ALLEGATO 4 -TER

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

DATI DELL'INTERMEDIARIO:

Dati dell'intermediario (persona fisica) che entra in contatto con il Cliente			
Cognome e Nome			
Iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari (RUI)	Sezione		
	N. Iscrizione		
	Data di iscrizione		
Qualifica	Collaboratore dell'Intermediario Principale		
Qualifica	<input type="checkbox"/> Responsabile dell'attività di Intermediazione <input type="checkbox"/> Addetto all'attività di Intermediazione		
Della Società:	Sezione RUI:	N. Iscrizione:	Data di iscrizione:
Dati dell'intermediario per cui viene svolta l'attività			
Ragione Sociale	ASFALIA PRIME BROKER SRL		
Iscrizione nel registro	Sezione	B – Broker	
	N. Iscrizione	B000311562	
	Data di iscrizione	07.07.2009	
Indirizzo sede legale	Piazza De Gasperi, 12/16 21047 Saronno (VA)		
Telefono e fax	Tel. 02.43127611		Fax 02.93667440
Indirizzo e-mail/ Posta Elettronica Certificata (PEC)	e-mail: info@apbbroker.it		e-mail pec: apbbroker@legalmail.it
Sito web	www.apbbroker.it		

L'Autorità di Vigilanza competente in merito all'attività svolta dall'Intermediario è IVASS.
I dati identificativi sopra riportati possono essere reperiti e verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS al seguente indirizzo web: www.ivass.it.

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione

Edizione 04/04/2023

- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

Contraente o Legale Rappresentante se persona giuridica		
Cognome	Nome	C.F. o Partita IVA

Dichiaro di aver ricevuto copia di un documento conforme **all'allegato 4TER** al Regolamento Ivass n. 40/2018 e la documentazione contrattuale e precontrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

Luogo e Data.....

L'intermediario

Il Contraente o Legale Rappresentante
